Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 8 giugno 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **1165**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del S. Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

«La tabella n. 1 relativa ai posti di ruolo dei professori è modificata nel senso che alla facoltà di giurisprudenza viene aggiunto un nuovo posto destinato al raddoppio della cattedra di diritto penale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1166**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

Presso la facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti scuole di perfezionamento:

Scuola di perfezionamento in filosofia;
Scuola di perfezionamento in storia medioevale e moderna;
Scuola di perfezionamento in storia dell'arte;
Scuola di perfezionamento in discipline archeologiche;
Scuola di perfezionamento in lingue e linguistica;
Scuola di perfezionamento in scienze e storia della letteratura italiana;
Scuola di perfezionamento in scienze dell'antichità.

Dopo l'art. 49 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in « Discipline archeologiche », in « Lingue e linguistica », in « Scienze e storia della letteratura italiana » e in « Scienze dell'antichità ».

Scuola di perfezionamento in discipline archeologiche

Art. 50. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Urbino, è costituita una scuola di perfezionamento in discipline archeologiche che, alla fine dei corsi, rilascia un diploma di perfezionamento. La scuola ha lo scopo di promuovere ed incrementare gli studi ai quali si intitola e di specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.

Per ottenere l'iscrizione alla scuola di perfezionamento in discipline archeologiche è indispensabile aver superato durante il corso di laurea gli esami specifici in almeno due delle materie costitutive della scuola o una prova orale di ammissione. Le eventuali prove di ammissione sono sostenute davanti ad una commissione di tre membri, nominata dal rettore, su indicazione del consiglio della scuola.

La durata dei corsi è di tre anni, durante i quali gli iscritti sono tenuti alla partecipazione ad almeno dieci degli insegnamenti attivati nei tre anni, suddivisi, di regola, in quattro al primo, quattro al secondo e due al terzo.

Gli insegnamenti costitutivi della scuola di perfezionamento in discipline archeologiche, di cui anno per anno il consiglio della scuola decide l'attivazione, sono i seguenti:

Storia della scultura greca e romana;
Storia della pittura greca e romana;
Storia dell'arte etrusca;

Preistoria e protostoria mediterranea;
Civiltà minoico-micenea;
Urbanistica antica;
Topografia antica;
Archeologia cristiana;
Archeologia alto-medioevale;
Archeologia del vicino Oriente;
Epigrafia latina;
Lingua ed epigrafia etrusca;
Numismatica;
Storia dell'architettura greca e romana;
Storia della tecnica antica;
Teoria del restauro;
Museografia;
Legislazione artistica ed archeologica;
Tecnica di scavo;
Lingua e letteratura greca;
Lingua e letteratura latina.

Gli insegnamenti potranno essere integrati da seminari, conferenze e visite didattiche. I corsi di tecnica dello scavo, attivati nei mesi estivi, avranno luogo in cantieri archeologici in Italia e all'estero.

Al termine dei tre anni di corso gli iscritti alla scuola devono sostenere una prova orale vertente sulle discipline attivate nei tre anni davanti ad una commissione di tre membri nominata dal direttore su indicazione del consiglio della scuola. La commissione emetterà un giudizio di idoneità soltanto per gli iscritti giudicati meritevoli di sostenere l'esame di diploma.

L'esame di diploma consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta, avente carattere spiccato di originalità. Il tema della dissertazione deve essere concordato con un professore incaricato di insegnamento nella scuola. La commissione per gli esami di diploma è formata da sette professori ed è nominata dal rettore, su proposta del consiglio della scuola.

Scuola di perfezionamento in lingue e linguistica

Art. 51. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Urbino è costituita la scuola di perfezionamento in lingue (slave e/o germaniche) e in linguistica, della durata di due anni accademici.

La scuola ha lo scopo di incrementare gli studi di lingue e letterature straniere (slave e/o germaniche) e di linguistica, e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.

La scuola conferisce due diplomi:

a) diploma di perfezionamento in lingue e letterature slave e/o germaniche;

b) diploma di perfezionamento in linguistica.

Titoli di ammissione sono la laurea in lingue e letterature straniere.

Possono tuttavia essere ammessi, su parere del consiglio della scuola, anche i laureati, italiani e stranieri, di ogni altra facoltà: ai fini dell'ammissione il consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso gli iscritti devono presentare il piano degli studi precedentemente concordato, che diviene definitivo dopo che il direttore, su parere del consiglio della scuola, lo abbia approvato: tale piano deve essere comprensivo dell'insegnamento fondamentale in cui essi intendono perfezionarsi e di almeno due fra gli insegnamenti ad esso attinenti.

La scuola prevede l'insegnamento delle seguenti discipline, quali corsi costitutivi della scuola stessa:
Lingua e letteratura ceca;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura polacca;
Lingua e letteratura russa;
Lingua e letteratura tedesca;
Eventuali altre lingue europee o extra europee;
Filologia germanica;
Filologia slava;
Filologia romanza;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua russa;
Etnologia;
Linguistica generale;
Linguistica applicata;
Metodologia dell'insegnamento delle lingue;
Lingue e letterature dell'Africa;
Dialettologia;
Fonetica sperimentale;
Storia e filologia bizantina;
Lingua e letteratura latina medioevale;
Storia medioevale;
Storia moderna;
Storia del risorgimento;
Storia contemporanea;
Storia dell'Europa orientale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle religioni;
Storia del teatro e dello spettacolo;
Storia e critica del cinema;
Filosofia moderna e contemporanea;
Filosofia della storia;
Filosofia del linguaggio;
Estetica;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Sociologia della letteratura;
Storia della critica.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi dell'insegnamento fondamentale in cui intendono perfezionarsi oltre quelli degli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi.

Scuola di perfezionamento in scienze e storia della letteratura italiana

Art. 52. — La scuola di perfezionamento in scienze e storia della letteratura italiana prevede l'insegnamento delle seguenti discipline:
Dialettologia italiana;
Bibliografia e biblioteconomia;
Didattica della letteratura;
Estetica;
Filologia e critica dantesca;
Filologia italiana;
Filologia romanza;
Letteratura comparata;
Letteratura drammatica;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Letteratura delle origini;
Letteratura del Rinascimento;
Letteratura folklorica;
Letteratura latina medioevale;

Letteratura per l'infanzia;
Letteratura umanistica;
Lingue straniere moderne (due);
Linguistica generale;
Metodologia della critica letteraria;
Metrica e versificazione;
Paleografia e codicologia;
Psicologia;
Retorica;
Semiotica letteraria;
Sociologia della letteratura;
Stilistica;
Storia della critica letteraria;
Storia della grammatica e della lingua italiana;
Storiografia della letteratura italiana;
Tecnica della composizione;
Tecnica dell'organizzazione culturale e scolastica;
Teoria della letteratura;
Teoria e tecnica della comunicazione di massa.

L'insegnamento si svolge in forma di seminari di 30 lezioni per ciascuna materia, articolati secondo un calendario annuale. Si effettuano inoltre incontri di informazione con esperti su temi che saranno preventivamente indicati.

Per conseguire il diploma di perfezionamento in scienze e storia della letteratura italiana, lo studente deve:

a) partecipare attivamente a tutti i seminari (che saranno indicati all'inizio dell'anno di studi) e agli incontri di informazione;

b) sostenere i colloqui di accertamento, alla fine della sessione, in quattro materie (il primo anno) e in quattro materie (il secondo anno), tra quelle indicate nel piano degli studi, e nelle due lingue straniere;

c) sostenere un colloquio finale su di una dissertazione scritta, avente carattere di originalità, su tema concordato con l'insegnante della materia tra quelle sulle quali lo studente ha già sostenuto l'esame.

La partecipazione e la frequenza sono obbligatorie per gli iscritti al corso e sono condizione per il conseguimento del diploma.

Scuola di perfezionamento in scienze dell'antichità

Art. 53. — Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Urbino è costituita la scuola di perfezionamento in scienze dell'antichità della durata di due anni accademici.

La scuola ha lo scopo di incrementare gli studi relativi ai tre indirizzi di scienza dell'antichità e di integrare o specializzare la preparazione dei laureati nell'ambito degli studi medesimi.

La scuola conferisce il diploma di perfezionamento in scienze dell'antichità secondo uno dei tre indirizzi scelti.

Titolo di ammissione è la laurea in lettere (ind. classico). Possono tuttavia essere ammessi, su parere del consiglio della scuola anche i laureati, italiani e stranieri in filosofia di ogni altra facoltà: ai fini dell'ammissione il consiglio della scuola può sottoporre gli aspiranti a un colloquio preliminare.

Entro il 31 dicembre del 1° anno di corso gli iscritti devono presentare il piano di studio che diviene definitivo dopo che il direttore, su parere del consiglio della scuola, lo abbia approvato.

La scuola di perfezionamento in scienze dell'antichità prevede tre indirizzi:

a) indirizzo storico;
b) indirizzo filologico;
c) sociologia del mondo antico.

Ai singoli indirizzi afferiscono i seguenti gruppi di materie distinti in costitutive (C) e ausiliarie (A).

Indirizzo storico:

1) Storia greca (C);
2) Storia romana (C);
3) Antichità greche e romane (C);
4) Epigrafia greca (C);
5) Dialettologia greca (C);
6) Epigrafia latina (C);
7) Sociologia del mondo antico (C);
8) Storia orientale antica (C);
9) Storia del diritto romano (A);
10) Storia del diritto greco (A);
11) Numismatica (A);
12) Etnologia (A);
13) Papirologia (A);
14) Storia della filosofia antica (C);
15) Lingua e letteratura latina (C);
16) Lingua e letteratura greca (C).

Indirizzo filologico:

1) Letteratura greca (C);
2) Letteratura latina (C);
3) Filologia bizantina (A);
4) Metrica e ritmica greca e latina (C);
5) Letteratura cristiana antica (A);
6) Lingua e letteratura greca (C);
7) Lingua e letteratura latina (C);
8) Grammatica greca e latina (C);
9) Letteratura latina medioevale (A);
10) Glottologia (C);
11) Filologia classica (C);
12) Papirologia (C);
13) Paleografia (A);
14) Storia della fortuna della civiltà antica (A);
15) Storia del teatro greco e latino (A);
16) Storia della musica greca (A);
17) Storia della filosofia antica (C).

Sociologia del mondo antico:

1) Sociologia del mondo antico (C);
2) Etnologia (C);
3) Storia del teatro greco e latino (A);
4) Storia delle religioni (C);
5) Africanistica (A);
6) Paletnologia (C);
7) Linguistica (A);
8) Sociologia della musica antica (A);
9) Storia greca (C);
10) Storia romana (C);
11) Storia del diritto romano (A);
12) Storia del diritto greco (A);
13) Antichità greche e romane (A);
14) Storia della filosofia antica (C);
15) Lingua e letteratura greca (C);
16) Lingua e letteratura latina (C).

Si consigliano i raggruppamenti di materie in numero di 5 per ciascun indirizzo (3 C + 2 A) se c'è la distinzione.

La disciplina a cui si riferisce la dissertazione deve essere seguita per entrambi gli anni.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma gli iscritti devono aver seguito per un biennio i corsi in cui intendono perfezionarsi per un totale di 5 annualità delle quali due relative ad una materia costitutiva, cui si riferisce la dissertazione.

Gli iscritti devono inoltre aver superato un colloquio complessivo negli insegnamenti di cui abbiano seguito i corsi prima della discussione della dissertazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. **259.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1968, n. 1436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, n. 1348, con il quale veniva istituita presso l'Università degli studi di Salerno la facoltà di giurisprudenza e ad essa venivano assegnati tre posti di assistente mediante trasferimento di altrettanti posti vacanti dalla facoltà di economia e commercio;

Vedute le proposte di modifiche formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, n. 1348, è modificato nel senso che i tre posti di assistente non vengono trasferiti e restano assegnati alla facoltà di economia e commercio della stessa Università degli studi di Salerno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 85. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. **260.**

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 260. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Cagliari viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 20.000.000 la porzione di un fabbricato rappresentato da un appartamento al primo piano alto sito in Cagliari, via Maddalena, 52, di proprietà dell'Ente sardo industrie tecniche come da rogito per notaio Giovanni Lonis, rep. n. 8286 dell'8 gennaio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 84. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **261.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Magenta.

N. 261. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 10 aprile 1972, integrato con dichiarazione del 10 maggio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Sacra Famiglia, in Magenta (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 78. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **262.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Vergine Marcelliana, in Monfalcone.

N. 262. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 4 agosto 1971, integrato con due dichiarazioni 30 e 31 maggio 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Vergine Marcelliana, in Monfalcone (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 77. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **263.**

Approvazione del nuovo statuto della Società di Minerva, con sede in Trieste.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Società di Minerva, con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 75. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1973, n. **264.**

Modificazioni allo statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, in Roma.

N. 264. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene sostituito l'art. 30 dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della guardia di finanza, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 82. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole di Brera » della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4325/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 10 ottobre 1959 e 1° aprile 1968 con i quali veniva registrata al n. 16041 la specialità medicinale denominata: « Pillole di Brera », 12 e 24 pillole da g. 0,16, a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito su campioni del prodotto ha avuto esito sfavorevole in quanto che la quantità di « Tartrato di ferro e potassio » è risultata rispettivamente del 30% e del 25% inferiore a quella dichiarata;

Ritenuto inoltre che, sulla base delle nuove conoscenze, il prodotto è da ritenersi anche terapeuticamente superato;

Ritenuto, pertanto che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pillole di Brera », 12 e 24 pillole da g. 0,16 registrata al n. 16041 in date 19 ottobre 1959 e 1° aprile 1968, a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri, 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(7722)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pillole Brera » a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4326/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 gennaio 1965 con il quale veniva registrata al n. 16041/1, la serie da mezza dose (24 pillole da g. 0,08), della specialità medicinale denominata « Pillole di Brera » a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il prodotto suddetto sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superato;

Ritenuto quindi che, nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali il prodotto stesso fu autorizzato;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 22 marzo 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie da mezza dose (24 pillole da g. 0,08) della specialità medicinale denominata: « Pillole di Brera », registrata al n. 16041/1 in data 28 gennaio 1965 a nome della ditta Antica farmacia di Brera, con sede in Milano, via Fiori Oscuri n. 13.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(7723)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Pennabilli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Pesaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 aprile 1969 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la roccia denominata « Torrigino » sita nel comune di Pennabilli;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pennabilli;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a' termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possono modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona ha notevole interesse pubblico perché costituisce un panorama caratteristico e veramente interessante pubblicamente godibile da pubbliche vie di accesso al paese, comprendente la parte antica della città, fra la roccia Rupe e il Roccione;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Pennabilli ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497; ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: via La Rupe dalla Celletta - strada per Ca' Bernardetta strada fino all'incrocio con il fosso corrente lungo i mappali 168-13-74 fino all'incrocio con la strada di Pennabilli - Sestino - detta strada fino all'incrocio con la vicinale del Poggiolo - segue detta via fino al confine con il mappale 79 - confine detto mappale sino alla strada - mappale 107 - mappale 106 - mappali 488-429-409-399-392-422 sino all'incrocio con la strada vicinale della casa del Vescovo - detta strada vicinale sino all'imbocco sulla strada comunale di Pennabilli - tratto di detta strada sino ad incontrare il proseguimento della via vicinale del Vescovo fino a via delle Genghe - detta via fino all'incrocio con la provinciale - segue strada provinciale sino all'incrocio con la comunale di circonvallazione ovest - detta via sino all'incrocio con la piazza Vittorio Emanuele - detta Piazza sino allo imbocco di via Roma - segue detta via sino all'incrocio con la strada provinciale di Carpegna - confini a valle della Rupe del Monastero sino all'incrocio di via La Rupe.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Pennabilli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

L'anno millenovecentosessantanove ed il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 9,30 regolarmente convocata dal presidente con lettera n. 11 del giorno 10, si è riunita presso l'amministrazione provinciale di Pesaro la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

1) PENNABILLI - interesse naturale e paesistico della roccia denominata « Torrigino »;

(*Omissis*).

Dopo breve discussione la Commissione, rientrata nella sede comunale, delibera alla unanimità, di includere ai fini dell'articolo 1, numeri 3 e 4 nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Pennabilli, la zona delimitata come segue:

via La Rupe dalla Celletta - strada per Ca' Bernadetta strada fino all'incrocio con il fosso corrente lungo i mappali 168, 13, 74, fino all'incrocio con la strada di Pennabilli - Sestino - detta strada fino all'incrocio con la vicinale del Poggiolo - segue detta via fino al confine con il mappale 79 - confine detto mappale sino alla strada, mappale 107, mappale 106, mappali 488, 429, 409, 399, 392, 422 sino all'incrocio con la strada vicinale della casa del vescovo - detta strada vicinale sino all'imbocco sulla strada comunale di Pennabilli - tratto di detta strada sino ad incontrare il proseguimento della vicinale del Vescovo fino a via delle Genghe - detta via fino all'incrocio con la provinciale - segue strada provinciale sino all'incrocio con la comunale di circonvallazione ovest - detta via sino all'incrocio con la piazza Vittorio Emanuele - detta piazza sino all'imbocco di via Roma - segue detta via sino all'incrocio con la strada provinciale di Carpegna - confini a valle della Rupe del Monastero sino all'incrocio di via La Rupe.

(*Omissis*).

(7711)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Eupilio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Eupilio in stensione del vincolo già imposto con decreto ministeriale 16 febbraio 1966;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Eupilio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da gradevoli ondulazioni del terreno in parte boscoso degradanti nella piana che scende verso il lago costituisce un quadro naturale di alto interesse panoramico godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico e inoltre l'abitato e i gruppi sparsi di vecchie case formano un insieme di valori espressivi naturali dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi con la natura così da costituire un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona predetta sita nel territorio del comune di Eupilio (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord con il territorio comunale di Canzo, a est con il territorio comunale di Pusiano e i confini della zona già tutelata con decreto ministeriale 16 febbraio 1966, a sud con il territorio comunale di Pusiano ed omonimo lago, ad ovest con il territorio comunale di Erba e Longone al Segrino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Eupilio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) EUPILIO: vincolo dell'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Eupilio.

(*Omissis*).

(7709)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di S. Maria Rezzonico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di S. Maria Rezzonico (Como);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Maria Rezzonico;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta riveste notevole interesse pubblico con le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico; il territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si concludono nella piana che scende dolcemente verso lo specchio d'acqua, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico. L'abitato del capoluogo e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra la espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Maria Rezzonico ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord col territorio comunale di Cremia, ad est col lago di Como, a sud col territorio comunale di S. Abbondio, ad ovest col territorio comunale di Plesio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Maria Rezzonico provvede all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto

all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con le planimetrie delle zone vincolate, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) S. MARIA REZZONICO: vincolo dell'intero territorio comunale;

(*Omissis*).

La commissione

Udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto;

Dopo discussione con cinque voti favorevoli ed uno contrario (espresso dalla rappresentante del comune) delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, numeri 3 e 4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di S. Maria Rezzonico.

(*Omissis*).

(7712)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Ostra.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 luglio 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone panoramiche lungo la circonvallazione site nel comune di Ostra;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ostra;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per il caratteristico e tradizionale quadro panoramico dell'antico abitato di Ostra, sullo sfondo della verde collina ricoperta di olivi pubblicamente godibili provenendo da Senigallia;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ostra ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: casa Giovannetti a monte della strada provinciale Ostrense, detta strada fino all'altezza della casa colonica Pasotti, congiungente il prolungamento del confine tra il mappale 100 e il mappale 88 (sez. A foglio I) a monte della provinciale, fino all'inizio della strada vicinale Paradiso, strada Giacomo Leopardi, largo XXVI Luglio sino al palazzo Severini compreso, congiungente lo spigolo nord-ovest del palazzo Severini con lo spigolo nord-ovest della casa Giovannetti posta lungo la strada provinciale Ostrense.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ostra provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno 1967 ed il giorno dieci del mese di luglio, alle ore 10, si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) OSTRA: zone panoramiche lungo la circonvallazione;

(*Omissis*).

Dopo attento esame sul posto la commissione alla unanimità, e quindi con il voto favorevole del comune delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ostra la zona così delimitata:

A) Casa Giannetti a monte della strada provinciale Ostrense — detta strada sino all'altezza della casa colonica Pasetti — congiungente il prolungamento del confine tra il mappale 100 e il mappale 88 (sez. A foglio I) a monte della provinciale, fino all'inizio della strada vicinale Paradiso — strada Giacomo Leopardi, largo XXVI Luglio sino al palazzo Severini compreso — congiungente lo spigolo nord ovest del palazzo Severini con lo spigolo nord ovest della casa Giovannetti posta lungo la strada provinciale Ostrense;

B) Per le ragioni sopradescritte, e quindi in applicazione dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(7708)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Castelfidardo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 maggio 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il bosco Ferretti di Castelferretto sito nel comune di Castelfidardo in località Montoro Selva;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Castelfidardo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituisce un quadro di notevolissimo interesse, pubblicamente godibile lungo la strada statale Adriatica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del Comune di Castelfidardo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona e delimitata nel modo seguente: incrocio tra la strada vicinale delle selve e strada vicinale Sotto la Selva, dette strade sino ad incrociare il confine catastale fra il foglio VI e VII della sez. C, mappali 11-12-13 del foglio VII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Castelfidardo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

L'anno millenovecentosettanta ed il giorno ventidue del mese di maggio, regolarmente convocata dal Presidente a norma dell'art. 15 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, si è riunita presso la soprintendenza ai monumenti delle Marche, alle ore 10, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) CASTELFIDARDO: bosco Ferretti di Castelferretto in località Montoro Selva;

(*Omissis*).

Dopo una breve discussione sull'argomento illustrato anche dall'arch. Rossini redattore del programma di fabbricazione, la commissione, dichiarando di essere a perfetta conoscenza dei luoghi, delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Castelfidardo, il bosco di proprietà Ferretti di Castelferretto in località Montoro Selva, secondo i seguenti confini:

incrocio tra la strada vicinale delle Selve e strada vicinale Sotto la Selva — dette strade sino ad incontrare il confine catastale fra il foglio VI e VII della sez. C. — mappali 11, 12 e 13 del foglio VII.

(*Omissis*).

(7707)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Oriolo Romano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 gennaio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della precitata legge la zona comprendente la villa Altieri, l'Olmata e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Oriolo Romano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Oriolo Romano;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Oriolo Romano, è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato di Oriolo Romano col monumentale palazzo Altieri, formano un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Considerato che il complesso dell'abitato, con il parco di villa Altieri, le caratteristiche Olmate e le zone verdi e talora boschive che circondano l'abitato, costituiscono un paesaggio di rilevante bellezza naturale;

Decreta:

La zona comprendente la villa Altieri, l'olmata e le zone circostanti sita nel territorio del comune di Oriolo Romano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: partendo dal cavalcavia della strada della cava sulla ferrovia, il limite del vincolo segue verso sud la linea ferroviaria sino al confine del comune, indi prosegue verso sud-ovest, sud e nord-ovest lungo il confine comunale sino alla strada campestre in località Campaccio, e lungo tale strada verso nord-est arriva alla vicinale Serrale, indi lungo tale strada, verso est, giunge alla via della stazione, di qui lungo la strada della Cava perviene al cavalcavia sulla ferrovia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Oriolo Romano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 aprile 1973

p. *Il Ministro*: VALITUTTI

Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche

Oggi, 13 gennaio 1971, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ORIOLO ROMANO - Zona comprendente la villa Altieri e l'Olmata e le aree circostanti, in relazione alla sospensione ministeriale dei lavori iniziati dalla ditta Ungheri e ditte varie - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Alle ore 11 il presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche all'unanimità propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato di Oriolo Romano con il territorio circostante, racchiuso entro il seguente perimetro: partendo dal cavalcavia della strada della Cava sulla ferrovia, il limite del vincolo segue verso sud la linea ferroviaria sino al confine del comune, indi prosegue verso sud-ovest, sud e nord-ovest lungo il confine comunale sino alla strada campestre in località Campaccio, e lungo tale strada verso nord-est arriva alla vicinale Serrale, indi lungo tale strada, verso est, giunge alla via della stazione, di qui lungo la strada della Cava perviene al cavalcavia sulla ferrovia.

(*Omissis*).

(7710)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Salone internazionale del veicolo industriale », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Salone internazionale del veicolo industriale », che avrà luogo a Torino dal 3 all'11 novembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 maggio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(7719)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1973.

Sostituzione di due componenti del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8 modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1969 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Vista la nota n. 21108 del 27 aprile 1973 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dott. Vincenzo Di Chio, dirigente generale della tutela economica dei prodotti agricoli e il dott. Giorgio Stupazzoni, dirigente generale della produzione agricola a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in sostituzione dei dottori Bernardo Dato ed Agostino Rigi Luperti cessati dal servizio;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Di Chio ed il dott. Giorgio Stupazzoni entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione rispettivamente del dott. Bernardo Dato e del dottor Agostino Rigi Luperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

(7716)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 maggio 1973.

Disciplina sanitaria della somministrazione agli animali dei rifiuti alimentari e non di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, riguardante il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Viste le proprie ordinanze 9 gennaio 1970 e 6 marzo 1970, relative alla disciplina sanitaria della somministrazione dei rifiuti alimentari di qualunque provenienza e di alcuni prodotti di origine animale;

Ritenuto necessario apportare alle predette ordinanze alcune modifiche per ottenere una più rispondente disciplina della materia;

Ritenuto pertanto opportuno, ai fini di una organica sistemazione della materia stessa, revocare le sopraindicate ordinanze sostituendole con un'altra;

Ordina:

Art. 1.

Le ordinanze ministeriali 9 gennaio 1970 e 6 marzo 1970, in premessa citate, sono revocate e sostituite dalla seguente.

Art. 2.

Salvo quanto disposto al successivo art. 3 è vietato cedere per l'alimentazione degli animali, nonché detenere ed utilizzare per lo stesso scopo, i rifiuti solidi urbani, i residui della macellazione, i residui della lavorazione delle carni e dei loro sottoprodotti, i residui solidi, semisolidi e liquidi di cucina e di mense, nonché qualsiasi altro rifiuto alimentare e non, ivi compresi i rifiuti di animali, in quanto rappresentano un possibile veicolo di propagazione di malattie infettive e diffusive degli animali.

Art. 3.

In deroga al divieto stabilito dall'art. 2 è consentita l'utilizzazione, a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sopraindicati, ivi compresi quelli provenienti dalla cernita dei rifiuti solidi urbani, purché vengano sottoposti a bollitura per non meno di 1 ora o ad altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altro, in un impianto centralizzato.

Tale deroga non riguarda i rifiuti non alimentari, ivi compresi quelli di animali, dei quali resta vietata l'utilizzazione a scopo alimentare a norma del precedente articolo.

La deroga, di cui al primo comma, si estende ai rifiuti alimentari che si formano negli istituti di cura pubblici e privati, a condizione che il trattamento risanatore di cui al primo comma venga eseguito nei locali e con attrezzatura dell'istituto sotto il controllo del direttore sanitario.

Art. 4.

L'impianto centralizzato è il complesso di installazioni e di attrezzature tecnicamente rispondenti allo scopo e dotate di idonei requisiti igienico-sanitari, dislocato al di fuori ed a conveniente distanza dagli allevamenti, avente la finalità di centralizzare il trattamento di bonifica sanitaria dei residui o rifiuti alimentari di cui al precedente art. 3, comma primo, provenienti da una o più fonti di produzione situate nell'ambito di una determinata zona o area e destinati ad uno o più allevamenti situati nell'ambito di una determinata zona o area.

Art. 5.

Chiunque intende attivare l'impianto centralizzato deve munirsi del nulla osta come previsto per gli impianti di cui all'art. 25 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il veterinario provinciale delle regioni a statuto speciale e la competente autorità sanitaria nelle regioni a statuto ordinario concedano il nulla osta quando in seguito a sopralluogo accertano l'idoneità dell'impianto e della sua ubicazione, i requisiti delle autocisterne di cui al successivo art. 6, nonché la funzionalità delle installazioni e delle attrezzature.

Le autorità sanitarie di cui al precedente comma nel rilasciare il nulla osta devono sentire le altre amministrazioni ed uffici pubblici competenti ove richiesto dalle norme vigenti.

Art. 6.

L'impianto centralizzato non deve costituire pericolo di diffusione di malattie infettive degli animali e, pertanto, in esso è vietato l'allevamento di animali di qualunque specie. La disposizione dei locali nonché la sistemazione delle attrezzature debbono essere progettate in modo da ottenersi due reparti nettamente separati e funzionalmente autonomi: uno per la ricezione ed il trattamento dei residui da bonificare e lo altro per la eventuale conservazione e l'inoltro dei residui bonificati, dal quale ultimo si potrà prescindere qualora il trattamento venga eseguito, sempre nell'impianto, direttamente in autocisterne idonee appositamente attrezzate ed adibite esclusivamente a tale scopo.

Il personale addetto all'impianto non deve costituire veicolo passivo di propagazione delle malattie infettive degli animali e delle zoonosi.

L'attività dell'impianto centralizzato è soggetta a vigilanza veterinaria e sottostà ai controlli dell'ufficiale sanitario, per quanto di competenza.

Art. 7.

E' vietato tenere a qualsiasi titolo animali di qualunque specie nei depositi o discariche di rifiuti solidi urbani (immondizie) e nelle loro immediate adiacenze.

I veterinari provinciali delle regioni a statuto speciale e le competenti autorità sanitarie nelle regioni a statuto ordinario, in relazione alle condizioni ambientali ed ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, stabiliscono la distanza massima dai depositi o discariche entro la quale è vietato tenere animali in allevamento.

Ove sia necessario le autorità sanitarie di cui al precedente comma possono disporre che i depositi e le discariche siano convenientemente recintati per evitare l'accesso di animali.

Art. 8.

Il trasporto dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali deve farsi a mezzo veicoli aventi pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita di liquami o in autocisterne.

Per la loro raccolta debbono utilizzarsi contenitori a perfetta tenuta facilmente lavabili e disinfettabili.

E' vietato il trasporto di animali a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di residui e rifiuti alimentari non bonificati ai sensi della presente ordinanza e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto di residui o rifiuti alimentari bonificati ai sensi della presente ordinanza a mezzo di veicoli precedentemente usati per il trasporto di animali e che non siano stati convenientemente puliti, lavati e disinfettati.

E' vietato il trasporto in promiscuità con lo stesso veicolo di residui o rifiuti alimentari bonificati o non bonificati anche se contenuti in recipienti diversi.

Ogni trasporto di residui o rifiuti verso l'impianto centralizzato deve essere scortato da un buono di consegna in cui il fornitore deve indicare la quantità e la destinazione del materiale da bonificare. Analogo buono di consegna deve scortare qualsiasi trasporto di residui o rifiuti bonificati: nel predetto buono il titolare dell'impianto centralizzato od il direttore sanitario dello Istituto di cura deve attestare l'avvenuta bonifica ed annotare la quantità e la destinazione del materiale bonificato.

Ogni buono di consegna sarà redatto in duplice esemplare, di cui uno dovrà essere trattenuto dal fornitore del materiale sia da bonificare che bonificato e l'altro sarà consegnato dal trasportatore al destinatario che dovrà conservarlo per almeno tre mesi.

Art. 9.

I residui alimentari di cucina e di mensa che si formano nell'ambito delle famiglie agricole, possono essere somministrati, purché sottoposti a cottura, direttamente agli animali dei propri allevamenti del tipo cosiddetto familiare.

Salvo quanto previsto al precedente comma, i residui o rifiuti alimentari che non possono essere bonificati per l'alimentazione degli animali in un impianto centralizzato o negli istituti di cura debbono subire il destino dei rifiuti solidi urbani (esterni ed interni) previsto dalla legge 20 marzo 1941, n. 366.

Art. 10.

Le amministrazioni comunali, d'intesa con le organizzazioni di categorie interessate e i privati, debbono regolamentare, ad integrazione dei servizi di nettezza urbana, il servizio di raccolta, trasporto ed utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari, che si formano nei fabbricati dei centri e nuclei urbani, destinati alla alimentazione degli animali.

Nel caso che le amministrazioni comunali non provvedano direttamente al servizio di cui al precedente comma, le stesse lasciano all'iniziativa privata la raccolta, il trasporto e la utilizzazione dei residui o rifiuti alimentari destinati agli animali.

Art. 11.

Le disposizioni della presente ordinanza si applicano ai residui o rifiuti alimentari che si formano nell'ambito dei porti, degli aeroporti, delle stazioni e dei valichi di confine abilitati al traffico internazionale.

I residui alimentari che si formano nelle navi, negli aeromobili, nelle vetture e carri ferroviari e negli autoveicoli provenienti dall'estero, qualora non possano essere avviati ad un unico impianto di bonifica istituito ed attivato nell'ambito del porto, dell'aeroporto, della stazione ferroviaria e dell'autostazione, debbono essere distrutti nello stesso ambito.

Art. 12.

Le carni e i visceri non destinati all'alimentazione umana, i sottoprodotti della macellazione e i residui della lavorazione delle carni, purché riconosciuti sani, possono essere somministrati crudi qualora lo richiedano particolari esigenze alimentari per l'allevamento di determinate specie animali.

Il trasferimento delle carni e prodotti di cui al precedente comma deve farsi con la scorta di uno speciale certificato veterinario nel quale deve essere attestato oltre alla sanità del prodotto la destinazione ad esclusivo uso alimentare animale.

Le carni e i prodotti di cui sopra debbono essere contraddistinti con uno speciale contrassegno e opportunamente denaturati qualora ciò sia compatibile con le esigenze dell'alimentazione animale.

Art. 13.

Il latte e i sottoprodotti della lavorazione lattiero-casearia destinati all'alimentazione degli animali non rientrano nella disciplina della presente ordinanza.

Art. 14.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno deferiti all'autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché assoggettati alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalle altre norme vigenti in materia.

Roma, addì 10 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(7832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale di primo, secondo e terzo grado - anno 1971

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1971, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Di Luise dott. Crispino, ex ispettore generale per gli istituti di prevenzione e pena (alla memoria);

Di Lustro dott. Diego Mario, presidente del Tribunale per i minori di Lecce;

Finocchi dott. Francesco, sostituto procuratore generale e procuratore della Repubblica per i minori di Bari;

Gaeta dott. Alberto, ex ispettore generale per gli istituti di prevenzione e pena (alla memoria);

Gaeta dott. Alfredo, ex ispettore generale per gli istituti di prevenzione e pena;

Lorusso dott. Vincenzo, presidente del Tribunale dei minori di Bari;

S.E. Parmigiani dott. Stefano, primo presidente di Corte d'appello e presidente Centro distrettuale tutela minorile, Bari (a riposo);

Mercanti dott. Filippo, segretario del consiglio di patronato di Palermo;

Pelle don Nicola, cappellano delle carceri giudiziarie di Imperia;

Sbordone dott. Vittorio, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli;

Stammati prof. Gaetano, ragioniere generale dello Stato.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale pel 1971, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoelencate persone:

Altimari Maria ved. Mingrone, assistente carceraria - Rossano;

Amoretti dott. Raffaele, specialista in odontoiatria e stomatologia - Imperia;

Anzuoni rag. Gaetano, ex ragioniere per gli istituti di prevenzione e pena;

Argenio dott. Alfonso, ex direttore superiore per gli istituti di prevenzione e pena;

Arrigucci rag. Francesco, dirigente E.C.A., componente del consiglio di patronato di Arezzo;

Banetta don Enzo, ex cappellano delle carceri giudiziarie per le donne - Perugia;

Barbara rag. Giuseppe, ex ragioniere per gli istituti di prevenzione e pena;

Brignone dott. Giacomo, ex direttore superiore per gli istituti di prevenzione e pena;

Canziani dott. prof. Gastone, commissario straordinario dell'O.M.N.I. di Palermo;

Capozucco prof. Luigi, presidente della Cassa di risparmio di Chieti;

Carcheri rag Vincenzo, segretario del consiglio di patronato di Vercelli;

Casini Emma, componente il consiglio di patronato di Arezzo;

Castagnino Angela ved. Tiscornia, componente il consiglio di patronato di Chiavari;

Chessa rag. Michele, ex ragioniere per gli istituti di prevenzione e pena;

Chiori Vasco, segretario capo della procura della Repubblica di Arezzo;

De Giorgio Rugiu Luisa, componente il consultivo del consiglio di patronato di Sassari;

Di Lorenzo dott. Italo, provveditore alle opere pubbliche di Torino;

Di Silverio dott. Cleto, primario chirurgo dell'ospedale civile di Fossombrone, consulente C.P. per minorati fisici di Fossombrone;

Esposito dott. Vitaliano, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per minorenni di Napoli;

Fabbron Tullo, direttore del Consorzio di bonifica padana;

Fassio ing. sup. Enrico, ingegnere superiore del genio civile di Torino;

Ferri dott. Lodovico, ex sanitario per gli istituti di prevenzione e pena;

Fralleone rag. Francesco, ex ragioniere per gli istituti di prevenzione e pena;

Franchi Jacopo, segretario dell'O.M.N.I. di Chiavari;

Gabba Giulio, ex segretario capo dello procura della Repubblica di Cagliari;

Giglio prof. Angelo Lucio, sanitario del carcere giudiziario di Palermo;

Gleijesen Mastelloni Renato, funzionario Rai-TV e assistente carcerario - Napoli;

Guerrizio ing. Rodolfo, ispettore generale delle opere pubbliche di Torino;

Iera Francesco, segretario capo della procura della Repubblica - Cosenza;

Iezzi rag. Gino, ex ragioniere capo per gli istituti di prevenzione e pena;

Keller Francesco, segretario capo della procura addetto al consiglio di patronato - Napoli;

La Barbera dott. Ercole, ex dott. oculista del carcere giudiziario - Palermo;

Licata dott. Giovanni, direttore generale per gli affari generali del Ministero delle finanze;

Lombardo Carmelo, segretario capo della procura della Repubblica di Messina;

Luzi dott. Giovanni, procuratore della Repubblica di Camerino;

Marcantoni Florio, segretario della procura della Repubblica di Fermo;

Martuscielli ing. Paolo, ingegnere capo del genio civile di Napoli;

Meloni Lucia in Zanda, collaboratrice nel consiglio di patronato, presidentessa C.R.I. - Savona;

Merlucci Marianna in Pasqualetti, collaboratrice nel consiglio di patronato - Camerino;

Mutolo dott. Lorenzo, ex direttore superiore per gli istituti di prevenzione e pena;

Nocerino dott. Pietro, medico provinciale e componente del consiglio di patronato - Napoli;

Palazzi Angela ved. Lavaggi, assistente carceraria - Chiavari;

Pallotta rag. Domenico, ex ragioniere capo per gli istituti di prevenzione e pena;

Papi dott. Filiberto, vice provveditore per le opere pubbliche - Torino;

Pasquinelli ing. Sauro, ingegnere capo del genio civile - Livorno;

Pellegrini don Vitale, componente dell'Opera di S. Vincenzo - Bergamo;

Pellissero Umberto, collaboratore del consiglio di patronato - Torino;

Pustorino prof. dott. Domenico, direttore sanitario dell'O.M.N.I. - Palermo;

Quaglia dott. Carlo, provveditore agli studi, delegato alle scuole elementari - Torino;

Ragusa dott Giuseppe, ex sanitario del carcere giudiziario di Sciacca (alla memoria);

Rampini Giuseppe, segretario capo della procura della Repubblica - Fermo;

Sabalich dott. Giovanni, presidente del Tribunale di Camerino;

Saviozzi rag. Mario, ex ragioniere capo per gli istituti di prevenzione e pena;

Sireci dott. Giuseppe, dermovenereo del carcere giudiziario di Palermo;

Solero dott. Virginio, ex capo tecnico principale per gli istituti di prevenzione e pena;

Stangherlin dott. Amedeo, vice direttore generale del Banco di Napoli;

S.J. Tufano padre Salvatore, bibliotecario presso il carcere giudiziario di Reggio Calabria;

Vallini Luigi Iso, medico pediatra collaboratore del consiglio di patronato di Rovigo.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale pel 1971, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, alle sottoelencate persone:

Benzi Luigi, ex capo operaio per gli istituti di prevenzione e pena;

Biagiotti Aldo, ex aiutante di 2ª classe per gli istituti di prevenzione e pena;

Bianchi Dario, collaboratore del consiglio di patronato - Montepulciano;

Bozzo Giuseppe, segretario di 1ª classe e segretario del consiglio di patronato - Messina;

Buffa dott. Salvatore Rolando, commercialista, collaboratore del consiglio di patronato - Roma;

Carletti Delio, ex operaio di 1ª categoria per gli istituti di prevenzione e pena;

Claps Gaetano, ex operaio di 1ª categoria per gli istituti di prevenzione e pena;

Colaneri suor Evelina, guardiana presso il carcere giudiziario di Ancona;

Sorbo Luca, insegnante presso il carcere giudiziario di Firenze;

De Candia Pasqualino, segretario principale - Ufficio provinciale del lavoro di Cagliari;

Di Iorio Vittorio, assistente carcerario - Chieti;

Fossati Carla, economo e tesoriere del centro tutela minorile di Milano;

Frazzetta suor Concetta, guardiana presso il carcere giudiziario di Ancona;

Fuga don Mario, cappellano nel carcere giudiziario di Spoleto;

Lanfranco Giuseppe, ex operaio di 1ª categoria per gli istituti di prevenzione e pena;

Leoncini can. don Ernesto, cappellano nel carcere giudiziorio di Acqui;

Malvaldi Antonio, operaio di 1ª categoria per gli istituti di prevenzione e pena;

Maniscalco Francesco, ex capo operaio per gli istituti di prevenzione e pena;

Manna suor Severina, guardiana presso il carcere giudiziario - Ancona;

Mauro Antonio, direttore di circolo didattico - Airola;

Marchiori Ugo, componente la società per l'assistenza ai carcerati e liberati - Rovereto;

Menconi Gino, ex capo operaio per gli istituti di prevenzione e pena;

Mussini don Arrigo, cappellano presso la casa di lavoro di Saliceta S. Giuliano;

Napoli Carmelo, segretario di 1ª classe presso la procura della Repubblica Minori - Catania;

Pace Antonio, ex operaio di 1ª categoria per gli istituti di prevenzione e pena;

Piomboni suor Marianna, guardiana nel carcere giudiziario di Ancona;

Pisani Antonio, assistente carcerario - Lucca;

Sancricca Silvio, segretario capo della procura della Repubblica Macerata;

Scardaccio Enrico, componente il consiglio di patronato di Sassari;

Tadini suor Erminia, vice preside dell'Ordine delle suore della riparazione - Milano;

Tamilia Michele ex capo operaio per gli istituti di prevenzione e pena;

Trotta Antonio, componente il consiglio di patronato e insegnante nelle carceri di Sulmona.

Roma, addì 20 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

(7834)

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale di primo, secondo e terzo grado - anno 1972

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere:

Conferisce:

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, alle sottoelencate persone:

Ferioli on. avv. Alberto, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia;

Potthoff dott. Klemens, procuratore superiore presso la procura generale di Colonia - Repubblica federale tedesca;

S.E. Del Conte dott. Claudio, presidente di sezione della Corte di cassazione - Capo dell'ispettorato generale del Ministero di grazia e giustizia;

De Andreis, S.E. dott. Augusto, procuratore della Repubblica - Presidente del consiglio di patronato presso il tribunale di Roma;

Recchi ing. Massimo, consigliere dell'Opera casa dell'amore fraterno - Roma;

Savini avv. Enrico, revisore dei conti dell'Opera casa dell'amore fraterno - Roma;

Fabrini dott. Attilio, segretario generale e tesoriere dell'Opera casa dell'amore fraterno - Roma;

Medi on. prof. Enrico, vice presidente dell'Opera casa dello amore fraterno - Roma;

Santini on. avv. Rinaldo, assistente del S.E.A.C. per il Lazio;

Titomanlio on. Vittoria, assistente del S.E.A.C. per la Campania;

Sossai fratel Francesco, della Casa buoni fanciulli di Verona;

Peloso rag. Giuseppe, procuratore presso la Banca mutua popolare di Verona.

Roma, addì 27 aprile 1973.

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che le persone sottoindicate si sono distinte in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere:

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, alle sottoelencate persone:

Bellucci prof. Vittorio, segretario generale del S.E.A.C., Roma;

Niro dott. Andrea, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Montepulciano;

Alemagna dott. Alberto, amministratore delegato della società Alemagna di Milano;

Fagnani gr. uff. Giacomo, direttore della Alemagna di Roma al Corso.

Roma, addì 27 aprile 1973.

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo speciale nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere:

Conferisce:

il diploma di secondo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'argento, a:

Forina dott. Vittorio, segretario del consiglio di patronato presso il tribunale di Trani.

Roma, addì 27 aprile 1973.

Il Ministro: GONELLA

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta particolarmente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti e per l'assistenza ai liberati dal carcere:

Conferisce:

il diploma di terzo grado al merito della redenzione sociale pel 1972, con la facoltà di fregiarsi della medaglia di bronzo, a:

Francorsi Angelo, brigadiere degli agenti di custodia in servizio presso il consiglio di patronato di Roma.

Roma, addì 27 aprile 1973.

Il Ministro: GONELLA

(7835)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Petra Pertusa »

Con decreto n. 1385 del 18 maggio 1973 la Fonti del Furlo S.p.a., con sede legale in Fossombrone, via Roma, 5, provincia di Pesaro, è autorizzata a mettere in vendita, per uso bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Petra Pertusa », che sgorga dalla sorgente Metaura in comune di Fossombrone, provincia di Pesaro.

L'acqua verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e di mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari ad angoli arrotondati, stampate su carta a fondo nero, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,6 x cm. 10,2 per i recipienti da un litro e di cm. 12,6 x cm. 7,8 per quelli da mezzo litro, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga bianca.

Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore bianco, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 9 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dello istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, il giudizio farmacologico espresso in data 15 settembre 1971 dal prof. Giannantonio Bocconi dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia e gli estremi dell'autorizzazione. Nel riquadro centrale, nel quale è raffigurato un disegno stilizzato a righe bianche, raffigurante strisce verticali divergenti verso il basso in modo da realizzare archi di circonferenza, si legge in caratteri di colore bianco, « Acqua Minerale Naturale » « Petra Pertusa » « Sorgente Metaura » « Fonti del Furlo S.p.a. sede e stabilimento Fossombrone (Pesaro) Italy ».

Nel riquadro destro, in caratteri di colore bianco, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita in data 22 dicembre 1970 dal prof. Vincenzo Riganti dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia. Detti recipienti saranno contrassegnati inoltre, da uno stampato accessorio di forma trapezoidale con basi arrotondate a fondo nero, delimitato da due righe bianche e con al centro il disegno stilizzato simile a quello del riquadro centrale dell'etichetta, sul quale si legge « Fonti del Furlo S.p.a. ». Il tutto conforme agli esemplari allegati al citato decreto. L'acqua minerale, proveniente dalla roccia sarà raccolta in una vasca di presa rivestita di piastrelle di gres e coperta con lastra di cristallo, su telaio di acciaio inossidabile. Da questa l'acqua, mediante tubo di gres, della lunghezza di circa 114 metri, giunge alle vasche destinate all'accumulo e alla decantazione, da dove viene sollevata e addotta con tubo di acciaio inossidabile allo stabilimento d'imbottigliamento che dovrà essere costruito entro il periodo di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona per evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Con decreto n. 1386 del 18 maggio 1973 la Fonti del Furlo S.p.a., con sede legale in Fossombrone, via Roma, 5, provincia di Pesaro, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Petra pertusa » che sgorga dalla sorgente Metaura in comune di Fossombrone, provincia di Pesaro, anche addizionata di gas acido carbonico. L'acqua verrà imbottigliata addizionata di gas carbonico, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro o di mezzo litro, che saranno contrassegnati da etichette rettangolari ad angoli arrotondati, stampati su carta a fondo bianco delle dimensioni rispettivamente di cm. 16,6 x cm. 10,2 per i recipienti da un litro e di cm. 12,6 x cm. 7,8 per quelli da mezzo litro, suddivise in tre riquadri delimitati da una riga nera. Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso ed in caratteri di colore nero, sono riportati il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 9 luglio 1971 dal prof. Luigi Bianchi, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Pavia, il giudizio farmacologico espresso in data 15 settembre 1971 dal prof. Giannantonio Bocconi dell'istituto di idrologia medica dell'Università di Pavia, la dicitura « addizionata di anidride carbonica » e gli estremi dell'autorizzazione. Nel riquadro centrale, nel quale è raffigurato un disegno stilizzato a righe nere, raffigurante striscie verticali divergenti verso il basso in modo da realizzare archi di circonferenza, si legge in caratteri colore nero « Acqua Minerale da Tavola » « Petra Pertusa » « Sorgente Metaura » « Fonti del Furlo S.p.a. Sede e stabilimento Fossombrone (Pesaro) Italy ». Nel riquadro destro, in caratteri di colore nero, sono riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze disciolte in un litro d'acqua secondo l'analisi eseguita in data 22 dicembre 1970 dal prof. Vincenzo Riganti dell'istituto di chimica generale dell'Università di Pavia. Detti recipienti saranno contrassegnati inoltre, da uno stampato accessorio di forma trapezoidale con basi arrotondate a fondo bianco, delimitato da due righe nere e con al centro il disegno stilizzato simile a quello del riquadro centrale dell'etichetta, sul quale si legge « Fonti del Furlo S.p.a. » il tutto conforme agli esemplari allegati al citato decreto. L'acqua minerale, proveniente dalla roccia sarà raccolta in una vasca di presa rivestita di piastrelle di gres e coperta con lastra di cristallo, su telaio di acciaio inossidabile. Da questa l'acqua, mediante tubo di gres, della lunghezza di circa 114 metri, giunge alle vasche destinate all'accumulo e alla decantazione, da dove viene sollevata e addotta con tubo di acciaio inossidabile allo stabilimento di imbottigliamento che dovrà essere costruito entro il periodo di due anni, a decorrere dalla data del presente decreto. La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona per evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

(7837)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Othila »

Con decreto n. 1381 del 10 maggio 1973 i signori Giuseppe Loi e ing. Luigi Verdura, rappresentati dal primo nominato, elettivamente domiciliati in Sassari, viale Umberto, 161, sono autorizzati a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Othila », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Ploaghe, provincia di Sassari.

L'acqua verrà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro della capacità convenzionale di due litri, un litro, mezzo litro ed un quarto di litro, del tipo comunemente usato per le acque minerali. Tali recipienti saranno contrassegnati da etichette di formato rettangolare, stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 13,3 x cm. 10,3 per le botiglie da 2 e da 1 litro e di cm. 10,5 x cm. 8 per quelle da mezzo litro e da un quarto di litro, nelle quali nella parte centrale, entro un cerchio a fondo bianco sono raffigurate tre donne in costume regionale. Dal disegno centrale si dipartono cerchi concentrici di colore celeste.

Nella parte superiore dell'etichetta si legge « Società Fonti Othila Sassari » « Acqua minerale » « Carbonica » in caratteri di colore nero. A sinistra del disegno sono riportati i dati relativi all'analisi chimica eseguita in data 15 novembre 1967 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, diretto dal prof. V. Del Vecchio ed, in fondo, la dicitura « addizionata di gas carbonico » in caratteri di colore nero.

A destra del disegno sono riportate, dall'alto in basso il giudizio di purezza batteriologica formulato in data 9 maggio 1972 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, l'indicazione dell'uso clinico dell'acqua, gli estremi dell'autorizzazione alla vendita, e l'indicazione del contenuto minimo di acqua imbottigliata, in caratteri di colore nero. Nella parte inferiore del disegno, su fondo di colore avana, si legge « Othila » in caratteri di colore ocra, « digestiva antiurica » « Sorgente Othila Ploaghe » « Stabilimento di imbottigliamento in Ploaghe » e l'indicazione della ragione sociale in caratteri di colore nero.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al citato decreto. L'acqua minerale proveniente da un pozzo profondo 18 metri, previo sollevamento meccanico, verrà addotta, mediante condutture di acciaio inossidabile, in vasche di raccolta ubicate nello stabilimento d'imbottigliamento, che dovrà essere ultimato entro due anni a decorrere dalla data del citato decreto. La chiusura dei recipienti sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Intorno al pozzo sarà costituita una zona di protezione igienica.

(7838)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria a produrre presidi sanitari concessa all'officina di Seriate della Società bergamasca per l'industria chimica.

Con decreto ministeriale 5 maggio 1973 è stata rigettata la istanza della Società bergamasca per l'industria chimica, tendente ad ottenere l'autorizzazione definitiva dell'officina medesima, ubicata in Seriate (Bergamo), via G. Marconi, 32, ed è stata, conseguentemente revocata l'autorizzazione provvisoria concessa con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(7841)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1973, il dott. Nicola Bisogno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Cavamonti di Sant'Angelo », con sede in Sant'Angelo di Avigliano (Potenza), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, in sostituzione del rag. Gennarino Borzone.

(7843)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Combattenti e reduci di Balbiano » già « Tra combattenti di Balbiano della sezione di Balbiano di Colturano dell'Associazione nazionale combattenti », con sede in Balbiano di Colturano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1973, il dott. Antonio Franzone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Combattenti e reduci di Balbiano », già « Tra combattenti di Balbiano della sezione di Balbiano di Colturano della Associazione nazionale combattenti », con sede in Balbiano di Colturano (Milano), in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, in sostituzione del rag. Enrico Gioia, deceduto.

(7844)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa muratori Limbiatese - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limbiate.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 12 maggio 1973, il dott. Luigi Pirola è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa muratori Limbiatese società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Limbiate (Milano), in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione dell'avv. Fortunato Soldati.

(7845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1972, registro n. 25, foglio n. 90, su proposta del Ministero della agricoltura e delle foreste è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Della Ratta Salvatore e Manera Carmelina da Santa Agata dei Goti (Benevento), avverso la decisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 11 dicembre 1970, n. 27293 che confermava la revoca del contributo per opere di miglioramento fondiario, deciso dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento con decreto n. 223 del 30 gennaio 1970.

Detto ricorso è stato respinto in quanto le opere realizzate con il contributo dello Stato non sono state conservate, per il periodo previsto, nella destinazione stabilita nel decreto di concessione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento n. 334 del 29 dicembre 1962.

(8172)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Dea Anna Scimè, nata a Trapani l'8 aprile 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Palermo il 7 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8177)

La dott.ssa Assunta Siciliano in Iorio, nata a Roma il 27 agosto 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 15 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(8178)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Toscana.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 18 maggio 1973, n. 842, il dott. Gerardo Schifini, designato dal prefetto di Firenze, è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Toscana in sostituzione del dott. Ruggero Mattcucci, collocato a riposo.

(7836)

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Campania.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 7 maggio 1973, n. 7.7., il dott. Alfonso Ferrara è stato sostituito con il dott. Mario Liguori quale componente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per la Campania come rappresentante dalla prefettura di Napoli.

(7842)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, n. 41808, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 6, foglio 261, è stato dichiarato improcedibile e in parte irricevibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, con il quale l'ingegnere superiore del genio civile Longo Giovanni ha impugnato le deliberazioni del consiglio di amministrazione dei Lavori pubblici in data 1° aprile 1963 e 4 maggio 1963.

(7839)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1972, n. 41809, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 260, è stato dichiarato inammissibile, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 22 settembre 1970 proposto dal geometra del genio civile Cassaro Francesco avverso le promozioni a geometra principale del genio civile deliberate dal consiglio di amministrazione dei Lavori pubblici in data 30 gennaio 1969 e 30 giugno 1969.

(7840)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

Corso dei cambi del 5 giugno 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,25	583,25	579,50	583,25	580 —	583,25	581,50	583,25	—	583,25
Dollaro canadese	584,70	584,70	578 —	584,70	582 —	584,70	583,20	584,70	—	584,70
Franco svizzero	191,95	191,95	191,20	191,95	190,50	191,94	191,80	191,95	—	191,95
Corona danese	101,74	101,74	101,20	101,74	98,10	101,75	101,65	101,74	—	101,70
Corona norvegese	106,30	106,30	106 —	106,30	106 —	106,25	106,50	106,30	—	106,30
Corona svedese	140,15	140,15	140 —	140,15	139,50	140,14	140,75	140,15	—	140,15
Fiorino olandese	214,35	214,35	213,50	214,35	213 —	214,35	214,75	214,35	—	214,35
Franco belga	15,71	15,71	15,65	15,71	15,65	15,70	15,75	15,71	—	15,71
Franco francese	139,20	139,20	140 —	139,20	138 —	139,19	139,15	139,20	—	139,20
Lira sterlina	1508,90	1508,90	1503 —	1508,90	1500 —	1508,90	1508,50	1508,90	—	1508,90
Marco germanico	225,33	225,33	226 —	225,33	223 —	225,34	225,35	225,33	—	225,33
Scellino austriaco	30,68	30,68	30,50	30,68	30,20	30,67	30,75	30,68	—	30,68
Escudo portoghese	24,60	24,60	24,60	24,60	23,25	24,59	24,90	24,60	—	24,60
Peseta spagnola	10,061	10,061	10,10	10,061	10,20	10,05	10,20	10,061	—	10,06
Yen giapponese	2,235	2,235	2,22	2,235	2,21	2,21	2,2305	2,235	—	2,23

Media dei titoli del 5 giugno 1973

Titolo	
Rendita 5 % 1935	102,875
Redimibile 3,50 % 1934	100,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,40
» 5 % (Ricostruzione)	99,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,90
» 5 % (Città di Trieste)	96,95
» 5 % (Beni esteri)	94,20
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,375
» 5,50 % » » 1968-83	94,55
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,05

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 giugno 1973

Valuta	
Dollaro USA	582,375
Dollaro canadese	583,95
Franco svizzero	191,875
Corona danese	101,695
Corona norvegese	106,40
Corona svedese	140,45
Fiorino olandese	214,55
Franco belga	15,73
Franco francese	139,175
Lira sterlina	1508,70
Marco germanico	225,34
Scellino austriaco	30,715
Escudo portoghese	24,75
Peseta spagnola	10,10
Yen giapponese	2,233

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del Regolamento (CEE) n. 2290/72

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
01.03		Animali vivi della specie suina:		
		A delle specie domestiche:		
		II altri:		
	01.03-150	a. scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	10.739	zero
	01.03-160 01.03-180	b. non nominati	12.627	zero
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:		
		A. carni:		
		III. della specie suina:		
		a. domestica:		
	02.01-310 02.01-320	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	16.420	zero
	02.01-350 02.01-360	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	25.452	zero
	02.01-370 02.01-380	3. spalle, anche in parti, non disossate . . .	20.033	zero
	02.01-420 02.01-430	4. lombate, anche in parti, non disossate	26.601	zero
	02.01-440 02.01-460	5. pancette (ventresche), anche in parti . .	14.286	zero
	02.01-470 02.01-480	6. altre . . .	26.601	zero
		B. frattaglie:		
		II. altre:		
		c. della specie suina domestica:		
	02.01-780	1. teste, anche in parti; gole . .	5.255 (c)	zero
	02.01-820	2. zampe; code	1.478 (c)	zero
	02.01-840	3. rognoni	17.241 (c)	zero
	02.01-850	4. fegati .	19.869 (c)	zero
	02.01-880	5. cuori; lingue; polmoni . .	9.852 (c)	zero
	02.01-920	6. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450 (c)	zero
	02.01-940	7. altre .	14.450 (c)	zero
02.05		Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati, nè fusi, nè estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:		
		A. lardo:		
	02.05-101	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia . .	6.897	zero
	02.05-105	II. secco o affumicato .	8.046	zero
	02.05-300	B. grasso di maiale	4.598	zero
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:		
		B. della specie suina domestica:		
		I. carni:		
		a. salate o in salamoia:		
	02.06-210	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	16.420	zero
	02.06-221	2. prosciutti, anche in parti, non disossati . . .	25.452	zero
	02.06-225	3. spalle, anche in parti, non disossate	20.033	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo	Supplemento prelievo
02.06 (*segue*)	02.06-240	4. lombate, anche in parti, non disossate	26.601	zero
	02.06-250	5. pancette (ventresche), anche in parti	14.286	zero
	02.06-290	6. altre	26.601	zero
		b. secche o affumicate:		
	02.06-410	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna . .	27.422	zero
	02.06-421	2. prosciutti, anche in parti, non disossati	46.306	zero
	02.06-425	3. spalle, anche in parti, non disossate	36.453	zero
	02.06-440	4. lombate, anche in parti, non disossate	45.813	zero
	02.06-450	5. pancette (ventresche), anche in parti	23.810	zero
	02.06-490	6. altre	46.306	zero
		II. frattaglie:		
	02.06-501	a. teste, anche in parti; gole	5.255	zero
	02.06-502	b. zampe; code	1.478	zero
	02.06-504	c. rognoni	17.241	zero
	02.06-505	d. fegati	19.869	zero
	02.06-506	e. cuori; lingue; polmoni	9.852	zero
	02.06-507	f. fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme	14.450	zero
	02.06-508	g. altre	14.450	zero
15.01		Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:		
		A. strutto ed altri grassi di maiale:		
	15.02-110	I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (*a*)	6.568 (c)	zero
	15.01-190	II. altri	6.568	zero
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:		
	16.01-100	A. di fegato	29.061 (c)	zero
		B. altri (*b*):		
	16.01-920	I. salsicce e salami, stagionati, anche se da spalmare, non cotti . . .	50.239	zero
	16.01-980	II. non nominati	34.369	zero
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:		
		A. di fegato:		
	16.02-190	II. altre	29.715 (c)	zero
		B. altre:		
		III. non nominate:		
		a. contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti, in peso:		
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
	16.02-420 16.02-450	aa. prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	54.139	zero
	16.02-460	bb. spalle, anche in parti	43.938	zero
	16.02-481	cc. altre	30.568	zero
	16.02-484	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine	25.213	zero
	16.02-487	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi qualunque sia la loro natura o la loro origine .	16.214	zero

(*a*) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(*b*) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, senza tener conto del detto liquido.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dalla applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T. sul valore in dogana della merce.

(7628)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Condominio Verdi » con sede in Udine, e nomina di un commissario.

Vista la legge regionale 19 gennaio 1968, n. 4, ed in particolare l'art. 18, terzo comma;
Visto il verbale di revisione effettuato a carico della società cooperativa edilizia « Condominio Verdi » con sede in Udine;
Constatata la grave situazione di irregolarità in cui versa la citata società cooperativa;
Preso atto del parere espresso dalla commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 27 febbraio 1973;
Ritenuta la necessità di adottare a carico della società cooperativa edilizia « Condominio Verdi » di Udine il provvedimento di cui all'art. 2543 del codice civile;
Vista la legge regionale 22 agosto 1968, n. 30;
Su proposta dell'assessore delegato allo sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
La giunta regionale, all'unanimità;

Delibera:

— di revocare gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Condominio Verdi », con sede in Udine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2543 del codice civile;
— di nominare commissario della società cooperativa edilizia « Condominio Verdi » di Udine per un periodo di sei mesi a far tempo dalla data del presente provvedimento il dott. Saule Caporale, dottore commercialista con studio in Udine piazza Duomo, 13, con i poteri del consiglio di amministrazione e con il compito di normalizzare la situazione dell'ente in questione.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: BERZANTI

Il segretario generale: PAPARO

(7433)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Forlì

Con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, in data 7 maggio 1973, n. 1914, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969 n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Forlì relativa ad insediamento dell'edificio destinato a scuola materna nel capoluogo località Cava.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Forlì a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1962, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, numero 1187.

(7846)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del programma di fabbricazione del regolamento edilizio e del piano di zona del comune di Monteleone di Puglia.

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 635, in data 27 aprile 1973, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e della legge 22 ottobre 1971, n. 863, il programma di fabbricazione, il regolamento edilizio ed il piano di zona del comune di Monteleone di Puglia (Foggia).

Il piano di zona ha efficacia per 10 anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(7847)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio e in congedo dell'Arma stessa;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 (secondo, terzo e quarto comma) e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Arnera Alfredo, gen. div. CC. s.p.e.;

Membri:
Di Marco Mario, col. CC. s.p.e. t. S.G.;
Buffa Giuseppe, col. CC. spad.;
Vescovo Giovanni Battista, col. CC. spad.;
Grasso Paolo, col. CC. spad.

Membri supplenti:
Lambelet Guido, col. CC. spad.;
Gibelli Manrico, col. CC. spad.

Segretario senza diritto a voto:
Cannella dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1973
Registro n. 11, foglio n. 187

(7793)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 (secondo, terzo e quarto comma) e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Benedettini Bruno, generale brig. CC. spad.

Membri:

Catalfamo Salvatore, col. CC. spad.;
Lucarelli Luigi, col. CC. spad.;
Testa Emanuele, ten. col. CC. s.p.e.;
Zallerame Simone, ten. col. CC. s.p.e.

Membri supplenti:

Saponaro Francesco Paolo, col. CC. spad.
Micaletti Aldo, col. CC. spad.

Segretario senza diritto a voto:
Pitti dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della commissione saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1973
Registro n. 11 *Difesa, foglio n.* 186

(7792)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso per l'esecuzione di opere da destinare alla nuova sede degli archivi notarili, in Roma

Ai sensi delle leggi 27 luglio 1949 e 3 marzo 1960, n. 717, la commissione giudicatrice riunita per l'esame delle opere da destinare alla nuova sede degli archivi notarili in via Padre Semeria n. 99, di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, ha così deliberato:

E' dichiarato vincitore per l'opera di cui al punto 2) del bando l'artista Nello Bini.

Sono dichiarati vincitori per il punto 3) del bando i seguenti artisti e se ne acquistano le opere al fianco di ciascuno indicate:

1) Conte Michelangelo: Spazio Luce A.
2) Pace Achille: Itinerario 90.
3) Gagliardi Gaetano (Nino): Dimensioni speciali 72.
4) Casotti Umberto Maria: Composizione.
5) Pianca Valentina: composizione astratta n. 1.
6) Iurlo Francesco: finestra n. 1.
7) Aubry Mario: Costruzione.
8) Piergentili Gino: Costruzione.
9) Lisi Bruno: Episodio 1970.

Per il punto 1) la commissione all'unanimità ha deciso di non procedere all'aggiudicazione, riservandosi la soprintendenza di predisporre un nuovo bando, anche per opere diverse da quelle indicate nel presente concorso.

(7747)

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale (carriera direttiva).

Con ordinanza del 30 marzo 1973, la VI sezione del Consiglio di Stato ha sospeso l'esecutività della deliberazione dell'O.N.M.I. n. 2973 del 22 dicembre 1972 di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di capo servizio sanitario centrale dell'Opera, a seguito del ricorso prodotto al Consiglio di Stato, avverso la succitata deliberazione, dal direttore sanitario prof. Umberto Gueli.

Inoltre, il commissario straordinario dell'Opera con provvedimento n. 1025 del 12 aprile 1973 ha disposto l'annullamento della deliberazione n. 2973 del 22 dicembre 1972.

In conseguenza di quanto sopra il bando del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di capo del servizio sanitario del ruolo sanitario centrale indetto con deliberazione n. 2973 del 22 dicembre 1972 deve intendersi annullato ed improduttivo di ogni effetto giuridico.

(8201)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Proja prof. Marcello, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Campus prof. Salvatore, n. 16, dell'Università di Torino;
Bertoni prof. Luigi, n. 7, primario dell'ospedale Maggiore e ospedale infantile Alessandri di Verona;
Banciheri prof. Giancarlo, n. 4, primario dell'ospedale civile « Santa Maria dei Battuti » di Treviso;
Mussari prof. Andrea, n. 41, primario dell'ospedale civile di Catanzaro.

Segretario:

Veneziano dott. Salvatore, consigliere, sede.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di geriatria, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 28 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 650.000 (seicentocinquantamila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 12

(7857)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Petrelli Augusto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Mazzarella Oreste n. 16, primario del pio Istituto S. Spirito e Ospedali Riuniti di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di Cardio-chirurgia che si terrà in Roma il giorno 30 aprile 1973 in sostituzione del prof. Petrelli Augusto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 238

(7759)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il dott. Fascia Giuseppe Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di pensionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Stoppani Alberto medico provinciale capo - Sede è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia che si terrà in Roma il giorno 7 aprile 1973 in sostituzione del dott. Fascia Giuseppe Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 237

(7760)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Rabaiotti Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Bernardi Adriana n. 37, primario dell'ospedale Cardarelli di Campobasso è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina nucleare che si terrà in Roma il giorno 11 aprile 1973 in sostituzione del prof. Rabaiotti Antonio rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 241

(7754)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Canali Giovanni è deceduto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Nuzzi Rocco Vito Angelo n. 18, primario dell'ospedale civile di grottaglie (Taranto) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà in Roma il giorno 10 maggio 1973 in sostituzione del prof. Canali Giovanni, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 240

(7755)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 27 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Zancan Bernardo è deceduto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Bray Pasquale n. 10, primario dell'ospedale di Maglie (Lecce) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà in Roma il giorno 10 maggio 1973 in sostituzione del prof. Zancan Bernardo, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 242

(7756)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di primario di oculistica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. De Marchi Augusto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Panzardi Domenico n. 103, primario dell'ospedale Annunziata di Cosenza è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di oculistica che si terrà in Roma il giorno 15 maggio 1973 in sostituzione del prof. De Marchi Augusto rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 239

(7757)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-1972.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-1972, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 15 marzo 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Dorello Ugo è deceduto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Bietti Giambattista, direttore della clinica oculistica dell'Università di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame a primario di Oculistica che si terrà in Roma il giorno 15 maggio 1973 in sostituzione del prof. Dorello Ugo rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 101

(7758)

Modifica degli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e di microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 5 aprile 1972 e 1° luglio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
402. Abbamonte Pietro .	Castellaneta - 4 febbraio 1928					si		
403. Fazzi Francesco	Enna - 27 ottobre 1925			si				
404. Ferrari Silvano . .	S. Giacomo Segnate - 19 ottobre 1923		si					
405. Gammarrota Vincenzo	Andria - 4 giugno 1915							si
406. Introna Francesco	Bari - 25 settembre 1909					si		
407. Malacrida Vittore .	Rescaldina - 29 giugno 1926					si		
408. Ramacciotti Pier Giorgio .	Roma - 23 aprile 1929		si					
409. Santi Maria Luisa .	Pisa - 12 luglio 1924							si
410. Zinnari Adolfo .	Genova - 5 luglio 1927				si			
411. Spampinato Vincenzo	Catania - 19 settembre 1914		si					
412. Liddo Francesco .	Andria - 13 ottobre 1933						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e di microbiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1973.

Il Ministro: GASPARI

(7790)

Modifica degli elenchi dei primari di pneumo-tisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 16 maggio 1972 e 4 ottobre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di pneumo-tisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1972 e 23 ottobre 1972.

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 16 maggio 1972 e 4 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di pneumo-tisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972 e 4 ottobre 1972, sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
75. Clini Vittorio . . .	Piacenza - 12 aprile 1929					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di pneumo-tisiologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972 e 4 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
349. Arzu Gabriele	Darfo - 17 novembre 1925							si
350. Cafiero Ferrante	Milano - 27 ottobre 1909		si					
351. Petruccioli Luca	Arezzo - 9 ottobre 1920		si					
352. Ricci Stellio . . .	Rimini - 11 luglio 1921		si					
353. Rocco Vincenzo	Napoli - 11 maggio 1933					si		

Art. 3.

I sanitari di cui all'art. 1 e 2 possono partecipare direttamenteai concorsi di assunzione a posti di primari di pneumo-tisiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1973.

Il Ministro: GASPARI

(7789)

Commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primari di reumatologia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Matera prof. Alfonso, Ispettore generale Medico, sede.

Componenti:

Ballabio prof. Camillo Benso, n. 1, Istituto di reumatologia dell'Università di Milano;

Magri prof. Giano, n. 14, primario dell'ospedale della Città di Torino;

Cecchini prof. Mario, n. 12, primario dell'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia;

Bariola prof. Carlo, n. 5, primario dell'ospedale civile di Castelfranco Emilia, Modena.

Segretario:

Maialetti dott. Antonio, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia si svolgerà a Roma il giorno 8 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 16

(7854)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-1972

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-1972, è costituita come segue:

Presidente:

Cipolla dott. Felice, medico provinciale capo della regione Abruzzo, L'Aquila.

Componenti:

Gigante prof. Marcello, n. 2, dell'Istituto di reumatologia - Università di Roma;

Canali prof. Giovanni, n. 11, primario del Pio Istituto S. Spirito e ospedali riuniti di Roma;

Battiato prof. Biuseppe, n. 6, primario dell'ospedale V. Emanuele di Catania;

Zancan prof. Bernardo, n. 20, primario dell'ospedale S. Andrea di Vercelli.

Segretario:

Censi Buffarini dott. Paolo, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1971-1972, si svolgerà a Roma il giorno 10 maggio 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di Amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 500.000 (cinquecentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa Amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973
Registro n. 4, *foglio n.* 15

(7853)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 9 agosto 1972, n. **176**.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme d'attuazione;

Vista la legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, concernente misure integrative delle pensioni di vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni o ai loro superstiti;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, alla emanazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale medesima;

Sulla proposta dell'on. Assessore al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la delibera della giunta regionale nella seduta del 25 luglio 1972;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13.

Art. 1.

Il pagamento degli assegni integrativi di cui alla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, è effettuato di massima a bimestri anticipati con la stessa periodicità delle quote della pensione della gestione speciale di cui sono titolari i coltivatori diretti, mezzadri e coloni o i loro superstiti.

Per il mese di giugno 1972 e per la 13ª mensilità la integrazione è dovuta nella misura della metà dell'importo bimestrale di cui all'art. 1 della predetta legge regionale. La 13ª mensilità dell'assegno integrativo è corrisposta in misura proporzionale al numero delle rate spettanti nell'anno.

Con il primo pagamento saranno corrisposti in unica soluzione anche gli arretrati.

Art. 2.

Aventi diritto all'assegno integrativo di cui alla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, sono i coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di sola pensione di vecchiaia o di superstiti che non fruiscano di altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutive o integrative o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché di rendite o prestazioni previdenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, erogate con carattere di continuità dallo Stato, da altri enti pubblici o da Paesi esteri.

Non costituisce causa di esclusione il godimento di un « pro rata » liquidato in regime di convenzione internazionale.

Il requisito della residenza anagrafica in Sardegna deve essere posseduto da almeno un anno alla data della decorrenza dell'assegno integrativo della pensione liquidata da una delle sedi dell'INPS dell'Isola nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'assegno integrativo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il richiedente ha maturato un anno ininterotto di residenza in Sardegna.

La perdita dei requisiti richiesti dalla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, fa venire meno il diritto all'assegno integrativo dal primo giorno del bimestre successivo.

In caso di cessazione dal diritto all'assegno integrativo nel corso del 1° mese di bimestre, non si procede al recupero del rateo dell'assegno corrisposto in eccedenza.

E' fatto obbligo ai titolari dell'assefino integrativo di denunciare tempestivamente all'INPS, agli effetti della revoca, ogni mutamento della situazione che importi la perdita del diritto.

L'assegno integrativo delle pensioni ai superstiti va corrisposto ed eventualmente ripartito tra gli aventi diritto con le stesse modalità previste per le pensioni corrisposte dall'INPS.

Art. 3.

Il pagamento dell'assegno integrativo sarà corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale previo accertamento del requisito dell'anno di residenza come previsto dal precedente art. 2, e del conseguimento del diritto a pensione in Sardegna.

L'avente diritto rilascerà sempre all'Istituto apposita dichiarazione sotto la propria responsabilità di non godere di altre pensioni a nessun titolo.

Art. 4.

Ove sussistano fondati dubbi sul possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegno integrativo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà disporre opportuni accertamenti in merito.

Ove la mancanza di tali requisiti sia portata a diretta conoscenza dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, gli accertamenti saranno affidati all'Istituto che vi provvederà secondo le norme che saranno contenute nella convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13.

Art. 5.

In caso di indebita erogazione degli assegni integrativi di cui alla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà al recupero in via amministrativa.

In caso di mancato recupero, gli eventuali ulteriori provvedimenti saranno adottati direttamente dalla Regione sarda.

Art. 6.

I provvedimenti di reiezione o di revoca degli assegni integrativi saranno notificati a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con richiamo alla facoltà di ricorso di cui all'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13.

I ricorsi contro l'esclusione o la revoca dei benefici di cui alla predetta legge regionale devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, indirizzati all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione tramite la competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà all'inoltro degli atti alla Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13.

Art. 7.

Le anticipazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento degli assegni integrativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto ai sensi della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, nonchè per il compenso dovuto allo stesso istituto per la gestione del servizio, e stabilito nella convenzione di cui all'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, saranno effettuate subito dopo l'approvazione della convenzione stessa con deposito delle somme globali su apposito conto corrente ad esso intestato, istituito presso la Tesoreria regionale, a cura dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione.

Per gli anni successivi al 1972 i versamenti su tale conto corrente saranno disposti dalla Regione sarda subito dopo l'approvazione e la pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale della Regione del relativo bilancio di previsione.

In caso di ritardato versamento sul predetto conto corrente l'Istituto sospenderà il pagamento delle rate bimestrali maturate che saranno pagate subito dopo il versamento delle relative disponibilità.

Art. 8.

Contro il decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, alla giunta regionale la quale decide con decreto del suo Presidente, che costituisce provvedimento definitivo.

Le decisioni assunte dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione e dalla giunta regionale sui ricorsi contro l'esclusione dai benefici di cui alla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, saranno notificate, a cura dell'Amministrazione regionale, all'interessato e, per conoscenza, alla competente sede dell'I.N.P.S. e, in caso di accoglimento, alla stessa sede per il successivo pagamento dell'assegno.

Avverso il provvedimento di conferma del diniego da parte della giunta regionale dell'assegno integrativo, l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria entro il termine previsto dall'art. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 9.

Le quote bimestrali dell'assegno integrativo di cui alla legge regionale 10 maggio 1972, n. 13, si prescrivono negli stessi termini previsti dall'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i ratei di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 10.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta il conto giudiziale per l'esercizio precedente, entro il 30 aprile dell'anno immediatamente successivo, all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione che lo inoltrerà alla sezione giurisdizione della Corte dei conti in Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 9 agosto 1972

DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 2 aprile 1973 Reg. Atti Governo n. 1, foglio n. 21 - DI MEO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 22 settembre 1972, n. **197**.

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 10 *aprile* 1973)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, concernente integrazione dei minimi pensionistici a favore dei lavoratori autonomi;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, all'emanazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale medesima;

Su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della giunta regionale nella seduta del 7 settembre 1972

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18;

Art. 1.

Aventi diritto all'assegno bimestrale di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, sono gli artigiani e i commercianti che fruiscano di pensione per vecchiaia, per invalidità o per i superstiti, nonchè i coltivatori diretti, mezzadri e coloni titolari di pensione per invalidità, liquidate dall'istituto nazionale della previdenza sociale nelle gestioni speciali di tali categorie.

Art. 2.

La somma da corrispondere all'avente diritto a titolo di assegno bimestrale a' sensi della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, è pari alla differenza fra il trattamento bimestralmente corrisposto dall'INPS agli interessati ed ai minimi di pensione previsti dal fondo per le pensioni ai lavoratori dipendenti per lo stesso bimestre. Tale assegno bimestrale è corrisposto sino a quando la pensione liquidata per invalidità, vecchiaia o superstiti nella gestione speciale degli artigiani e dei commercianti e per invalidità nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni non verrà parificata con i trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dovuta ai lavoratori dipendenti.

Art. 3.

L'assegno bimestrale di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, è corrisposto a domanda degli interessati redatta sull'apposito modulo che sarà predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. La domanda, che dovrà contenere le indicazioni del numero del certificato di pensione e della categoria relativa deve essere corredata da apposita dichiarazione, fatta dal richiedente sotto la propria personale responsabilità, di non godere di altre pensioni a nessun titolo oltre quella liquidata nella gestione speciale degli artigiani, o dei commercianti o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 4.

Il pagamento degli assegni bimestrali di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, è effettuato di massima a bimestri anticipati con la stessa periodicità delle quote della pensione della gestione speciale di cui sono titolari gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Per il mese di giugno 1972 e per la 13ª mensilità la integrazione è dovuta nella misura della metà dell'importo bimestrale di cui all'art. 1 della predetta legge regionale. La 13ª mensilità dell'assegno integrativo è corrisposta in misura proporzionale al numero delle rate spettanti nell'anno.

Con il primo pagamento saranno corrisposti in un unica soluzione anche gli arretrati.

Art. 5.

Gli artigiani e i commercianti nonchè i coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'art. 1 del presente regolamento non devono fruire di altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di altre forme di previdenza sostitutive o integrative o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè di rendite o prestazioni previdenziali, ivi comprese le pensioni di guerra, erogate con carattere di continuità, dallo Stato, o da altri enti pubblici o da Paesi esteri.

Non costituisce causa di esclusione di godimento di un pro rata liquidato in regime di convenzione internazionale, quando cumulato con la prestazione italiana non superi i minimi di legge previsti per i lavoratori dipendenti.

Il requisito della residenza anagrafica in Sardegna deve essere posseduto da almeno un anno alla data della decorrenza dell'assegno bimestrale della pensione liquidata da una delle Sedi dell'I.N.P.S. dell'Isola nella gestione speciale degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'assegno integrativo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il richiedente ha maturato un anno ininterrotto di residenza in Sardegna. La perdita dei requisiti richiesti dalla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, fa venire meno il diritto all'assegno integrativo dal 1° giorno del bimestre successivo. In caso di cessazione dal diritto all'assegno integrativo nel corso del 1° mese del bimestre, non si procede al recupero del rateo dell'assegno corrisposto in eccedenza anche per il secondo mese del bimestre. E' fatto obbligo ai titolari dell'assegno integrativo di denunciare tempestivamente all'I.N.P.S., agli effetti della revoca, ogni mutamento della situazione che importi la perdita del diritto. L'assegno bimestrale di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, dovuto sulle pensioni ai superstiti di artigiani o di commercianti va corrisposto ed eventualmente ripartito tra gli aventi diritto con le stesse modalità previste per le pensioni corrisposte dall'I.N.P.S.

Art. 6.

Il pagamento dell'assegno bimestrale sarà effettuato dall'I.N.P.S. previo accertamento del requisito dell'anno di residenza come previsto dal precedente art. 5, e del conseguimento del diritto a pensione in Sardegna.

Art. 7.

Ove sussistano fondati dubbi sul possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegno bimestrale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà disporre opportuni accertamenti in merito.

Ove la mancanza di tali requisiti sia portata a diretta conoscenza dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione gli accertamenti saranno affidati all'istituto che vi provvederà secondo le norme che saranno contenute nella convenzione di cui al l'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18.

Art. 8.

In caso di indebita erogazione degli assegni bimestrali di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà al recupero in via amministrativa.

In caso di mancato recupero, gli eventuali ulteriori provvedimenti saranno adottati direttamente dalla Regione sarda.

Art. 9.

I provvedimenti di reiezione o di revoca degli assegni bimestrali saranno notificati a cura dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, con richiamo alla facoltà di ricorso di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18.

I ricorsi contro l'esclusione o la revoca dei benefici di cui alla predetta legge regionale devono essere presentati entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento indirizzati all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione tramite la competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà all'inoltro degli atti alla commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18.

Art. 10.

Le anticipazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il pagamento degli assegni bimestrali agli artigiani, ai commercianti e ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni aventi diritto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, nonchè per il compenso dovuto allo stesso istituto per la gestione del servizio, stabilito nella convenzione di cui all'art. 2 della stessa legge regionale, saranno effettuate subito dopo l'approvazione della convenzione stessa con deposito delle somme globali su apposito conto corrente ad esso intestato, istituito presso la tesoreria regionale, a cura dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione.

Per gli anni successivi al 1972 i versamenti su tale conto corrente saranno disposti dalla Regione sarda subito dopo l'approvazione e la pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale» della Regione del relativo bilancio di previsione.

In caso di ritardato versamento sul predetto conto corrente l'istituto sospenderà il pagamento delle rate bimestrali maturate che saranno pagate in un'unica soluzione dopo il versamento delle relative disponibilità.

Art. 11.

Contro il decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione e ammesso ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento alla Giunta regionale la quale decide con decreto del suo Presidente, che costituisce provvedimento definitivo.

Le decisioni assunte dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione e dalla giunta regionale sui ricorsi contro l'esclusione dai benefici di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, saranno notificate, a cura dell'Amministrazione regionale, all'interessato e, per conoscenza alla competente sede dell'I.N.P.S. e, in caso di accoglimento, alla stessa sede per il successivo pagamento dell'assegno.

Avverso il provvedimento di conferma del diniego da parte della giunta regionale dell'assegno bimestrale, l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria entro il termine previsto dall'articolo 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 12.

Le quote bimestrali dell'assegno di cui alla legge regionale 9 giugno 1972, n. 18, si prescrivono negli stessi termini previsti dall'art. 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i ratei di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 13.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale presenta il conto giudiziale per l'esercizio precedente, entro il 30 aprile dell'anno immediatamente successivo, all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione che lo inoltrerà alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Cagliari, addì 22 settembre 1972

SPANO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la regione sarda, addì 2 aprile 1973 Reg. Atti Governo n. 1, foglio 22 - DI MEO

(7107)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1973, n. 8.

Istituzione in ogni provincia dell'ufficio regionale del contenzioso.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 31 *marzo* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso ogni capoluogo di provincia l'ufficio regionale del contenzioso.

Ad esso sono demandate le seguenti competenze:

1) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della legge regionale n. 1 del 13 gennaio 1972;

2) istruttoria ed emanazione dei provvedimenti di cui al successivo art. 2 in relazione alle violazioni della normativa regionale sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

3) istruttoria delle controversie fra province, comuni, istituti mutualistici ed assicurativi di diritto pubblico, consorzi provinciali antitubercolari ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il rimborso di spese di spedalità, di soccorso e di assistenza, rese obbligatorie da particolari disposizioni di leggi e di statuti, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro a norma del regio decreto 19 novembre 1889, n. 6535.

Art. 2.

I provvedimenti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo assumono la forma di:

1) *Avviso premonitorio*, con il quale il trasgressore viene invitato a definire il contesto mediante pagamento, entro 15 giorni dalla notifica, del tributo evaso (quando dovuto) nonché della pena pecuniaria massima ridotta ad 1/6 quando si procede per infrazioni alle norme tributarie e della pena pecuniaria fissa di L. 30.000 quando si procede per infrazione alla normativa sull'orario dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio;

2) ordinanza, con la quale l'ufficio, decorso inutilmente il termine di cui sopra, determina in concreto la pena pecuniaria sulla base di ogni elemento di valutazione attinente alla personalità del trasgressore, alle sue condizioni economiche e familiari.

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza, il trasgressore può proporre motivato ricorso al Presidente della giunta regionale, solo quando la pena pecuniaria determinata in concreto, risulti superiore a lire 50.000. Il Presidente della giunta regionale decide con proprio decreto.

Avverso l'ordinanza inoppugnabile e non impugnata e avverso il decreto del Presidente della giunta regionale è ammesso il ricorso al tribunale competente, da proporsi entro e non oltre 180 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nella legge regionale 13 gennaio 1972 n. 1 o, in quanto applicabili, quelle contenute nella legge dello Stato 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 3.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, la commissione prevista dall'art. 80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, ha sede presso l'ufficio provinciale del contenzioso.

Di essa fanno parte il dirigente l'ufficio, con funzioni di Presidente, il medico provinciale e il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'ufficio del contenzioso di carriera non inferiore a quella di concetto.

La costituzione della commissione avviene con decreto del Presidente della giunta regionale. Col medesimo decreto sono nominati i membri supplenti ed il vice segretario della commissione, da scegliersi quest'ultimo, fra il personale in servizio presso l'ufficio del contenzioso, di carriera non inferiore a quella esecutiva.

La commissione, dopo l'esame delle controversie di cui al n. 3) del precedente art. 1, formula per ciascuna di esse un parere, in conformità del quale il Presidente della giunta regionale deve decidere con proprio decreto.

Ove l'avviso dei due organi dovesse divergere, compete al Presidente della giunta regionale la determinazione finale, dopo aver sentito il parere vincolante della giunta regionale.

Il provvedimento è definitivo. Contro di esso è ammesso ricorso solo per motivi di legittimità.

Art. 4.

Salvi rimanendo i sistemi di riscossione previsti dalla legge regionale n. 1 del 13 gennaio 1972, le somme dovute per effetto dei provvedimenti emessi in materia di violazione alla legge 28 luglio 1971, n. 558, sono corrisposte dai trasgressori mediante versamento al tesoriere regionale, che è tenuto a comunicare il conseguito introito anche al competente ufficio del contenzioso.

Per la riscossione coattiva il tesoriere regionale si avvale delle norme contenute nel testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

La giunta regionale, con propria deliberazione, disciplinerà l'organizzazione iniziale dell'ufficio, procedendo alla scelta del personale occorrente tra quello in servizio presso gli uffici centrali e provinciali della Regione, la cui nomina avverrà con decreto del Presidente della giunta medesima.

L'ufficio dovrà improrogabilmente iniziare il funzionamento non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale dovrà regolamentare l'organizzazione definitiva dell'ufficio.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per il primo impianto degli uffici sarà provveduto con atti deliberativi della giunta regionale, mediante prelievo dell'importo occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

Per gli anni finanziari successivi la spesa occorrente sarà prevista sui capitoli di bilancio riguardanti, per l'amministrazione generale, le spese per il personale in attività di servizio e le spese per l'acquisto di beni e servizi.

Alla copertura dell'onere si farà fronte con le maggiori entrate, tenuto conto dei proventi per pene pecuniarie e dell'incremento nel gettito dei tributi propri.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 marzo 1973

TRISORIO LIUZZI

(7404)

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1973, n. 9.

Partecipazione popolare all'attività normativa della Regione.

(*Pubblicata nel suppl. al* « Bollettino Ufficiale » *della Regione n.* 9 *del* 16 *aprile* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

La iniziativa popolare
per la formazione di leggi e regolamenti

Art. 1.

La iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio regionale pugliese o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Il progetto deve essere accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità

Art. 2.

L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.

Art. 3.

L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla presidenza del Consiglio regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'ufficio legislativo del Consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'ufficio di presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

Art. 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportata a cura dei promotori il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo in calce al testo del progetto, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi artt. 6 e 7.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 5.

L'iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo; ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni da atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 6.

La proposta e la relazione di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 4.

Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale, da atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 9, secondo comma.

Art. 7.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art. 8.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 8.

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 2, sia con osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimità l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro 15 giorni dal deposito della proposta.

Nel caso di dichiarazione di inammissibilità e di difetto di voto unanime sull'ammissibilità, delibera il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Art. 9.

Dichiarata ammissibile la proposta, entro 30 giorni dalla data del provvedimento relativo, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, integrato dai presidenti dei gruppi consiliari, dai presidenti delle commissioni permanenti, dal Presidente o dal vice presidente della Giunta regionale o da un suo rappresentante, ne dispone la trasmissione alla commissione consiliare competente per materia e entro tre mesi dalla data del deposito la iscrive nel calendario dei lavori del Consiglio regionale.

La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del Consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Le proposte sono portate all'esame del Consiglio nel testo redatto dai proponenti.

TITOLO II

Iniziativa delle Province e dei Comuni.

Art. 10.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, si esercita mediante la presentazione di proposte da parte del consiglio provinciale, o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le amministrazioni provinciali ed i comuni possono chiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale.

La proposta deve contenere il testo integrale del progetto, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 11.

La delibera consiliare che approva la proposta è trasmessa dal presidente dell'amministrazione provinciale o dai sindaci dei comuni interessati all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'ufficio di presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo comune il cui concorso completi il numero dei comuni richiesti dall'art. 10.

Art. 12.

Alle proposte presentate dalle amministrazioni provinciali e dai comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 8.

Dichiarata ammissibile la proposta, la commissione consiliare competente ammette alla discussione i rappresentanti dell'ente o degli enti locali presentatori.

Si applicano quanto al procedimento i commi 3° e 4° dell'art. 9.

Art. 13.

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte promosse dai comuni e dalle province, sono previste dal regolamento del Consiglio regionale.

TITOLO III

Efficacia delle iniziative.

Art. 14.

Le proposte di iniziativa popolare, delle province e dei comuni non decadono con la fine della legislatura regionale.

TITOLO IV

Norme finanziarie e finali.

Art. 15.

Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'articolo 7, fanno carico al cap. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1972 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Bari, addì 16 aprile 1973

TRISORIO LIUZZI

(7405)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.